

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione dei concentrati di pomodoro, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro <sup>(4)</sup>, ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi, esclusa la Grecia; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizione delle importazioni attraverso un regime di titoli di importazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1400/72 della Commissione, del 30 giugno 1972 <sup>(5)</sup>, ha sospeso

la concessione dei titoli d'importazione per i concentrati di pomodoro, fissando a zero la percentuale applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi che hanno dichiarato non essere disposti a garantire il rispetto di un certo livello di prezzo all'importazione nella Comunità; che, la Commissione avendo completato l'esame delle misure di salvaguardia per il prodotto in causa, appare opportuno modificare la percentuale di cui sotto, fissandola a un livello di prezzi che non comprometta l'equilibrio fra le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1558/71 e la deroga a queste misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dall'8 agosto 1972 viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/71, nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 30 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1400/72 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 68.